

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI IN  
MATERIA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO PUBBLICO E DI  
EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, tra i sotto  
elencati enti:

- Comune di Arsago Seprio, con sede legale in Arsago Seprio Piazza XXV Aprile n° 1, codice fiscale n° 00561120122, rappresentato dal sig. Claudio Montagnoli nato a Arsago Seprio il 07/07/1950, in qualità di Sindaco, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n° 87 del 21/12/2010, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Castano Primo, con sede legale in Castano Primo Corso Roma, codice fiscale n° 01639920154, rappresentato dal sig. Franco Rudoni nato a Castano Primo il 02/01/1941, in qualità di Sindaco, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n° 87 del 21/12/2010, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Samarate, con sede legale in Samarate Via Veneto n° 40, codice fiscale 00504690124 rappresentato dal sig. Leonardo Tarantino nato a Busto Arsizio il 17/11/1970, in qualità di Sindaco, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n° 3 del 17/01/2011, esecutiva ai sensi di legge;
- Comune di Vedano Olona, con sede legale in Vedano Olona Piazza San Rocco n° 9, codice fiscale 00317720126 rappresentato dal sig. Enrico Baroffio nato a Varese il 09/01/1968, in qualità di Sindaco, autorizzato in forza della deliberazione consiliare n° 53 del 20/12/2010, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- il Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009 ha recato nuove disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
- l'art. 16 del d.lgs. sopra citato impone agli Enti Locali l'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi contenuti negli art. 3,4,5 comma 2, 7,9 e 15 del più volte citato decreto ;

CONSIDERATO che:

- i sopra citati comuni hanno condotto un percorso formativo-operativo in forma associata in collaborazione con la SDA Bocconi e che detto percorso si è dimostrato estremamente positivo essendosi ultimato con la creazione dei documenti previsti dal succitato decreto, documenti che saranno sottoposti all'approvazione degli organi competenti;
- Gli adempimenti successivi all'approvazione dei documenti sulla performance, il monitoraggio, le verifiche richiedono ampie conoscenze specialistiche in materia di organizzazione del lavoro pubblico per cui si ritiene utile proseguire l'esperienza di collaborazione con gli altri comuni scambiando esperienze e buone pratiche;
- la forma associativa prescelta consente di :
  - a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e professionalità necessarie, garantendo maggiore qualità agli interventi;
  - b) realizzare economie di scala nella gestione di tali funzioni e servizi, senza gravare gli enti di costi relativi a forme gestionali più complesse ed articolate;

- c) fornire un supporto soprattutto ai comuni di minori dimensioni, che non dispongono di specifiche professionalità interne;
- d) conseguire una dimensione adeguata per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;

•quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

**si conviene e stipula quanto segue**

### **Art. 1**

#### **Oggetto**

1. La presente Convenzione ha per oggetto la gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, dei servizi e delle funzioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni così come meglio specificati agli articoli successivi.
2. In particolare con la presente convenzione si istituisce, in forma associata e composizione monocratica, l'Organismo Valutazione Performance (di seguito O.V. P.) di cui al decreto legislativo n. 150/2009.

### **Art. 2**


#### **Finalità**

1. La presente convenzione ha come finalità lo sviluppo di una collaborazione tra gli Enti Locali aderenti finalizzata da un lato al supporto ed alla crescita delle competenze tecniche/specialistiche, e dall'altro allo sviluppo di sinergie operative e partnership degli enti locali aderenti sulle seguenti tematiche:
  - definizione strumenti di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, nonché di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa;
  - individuazione di un organismo di valutazione della performance per gli enti;
  - formazione per i dipendenti.

### **Art. 3**

#### **Funzioni ed attività delegate all'Ente Capo convenzione**

1. Con la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/00, i Comuni sopracitati delegano al Comune di Castano Primo, denominato capo convenzione, lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività:
  - a) Nomina organismo di valutazione della performance con provvedimento dei Sindaco del Comune Capo convenzione, previa individuazione da parte della Conferenza dei sindaci;
  - b) redazione del programma di attività annuale relativo agli interventi;
  - c) acquisto di beni e servizi (anche mediante sistemi di *e-procurement*) ed erogazione di altri servizi contenuti nel piano delle attività;



- d) richieste di finanziamento e gestione delle risorse concesse da soggetti pubblici o privati per gli interventi individuati nel programma;
2. Il piano annuale di attività contiene: i costi di funzionamento della gestione associata, gli interventi e le attività da attuare, le priorità degli interventi e delle attività.
  3. Ogni ente associato opererà nella propria specificità con l'O.V.P. individuato, utilizzando l'apporto collaborativo degli enti partecipanti, attraverso i referenti ed attraverso il Coordinamento Tecnico dei referenti.

#### Art. 4

##### Struttura organizzativa

1. Tutte le attività, procedure e provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione sono adottati dall'Ente delegato secondo la sua disciplina interna. Per lo svolgimento delle attività previste l'ente delegato potrà avvalersi di competenze esterne e potrà stipulare convenzioni con soggetti terzi, in conformità alle normative vigenti.
2. Presso lo stesso ente delegato potrà essere distaccato o comandato, anche a tempo parziale, il personale dei Comuni che la Conferenza dei Sindaci reputi necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate.

#### Art. 5

##### Obblighi dei Comuni

1. I Comuni si impegnano a:
  - individuare, entro 7 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione un loro referente e comunicare la struttura tecnica di supporto all'organismo valutazione performance;
  - garantire la massima collaborazione nella elaborazione e realizzazione degli interventi compresi nei servizi associati, mettendo a disposizione il personale per il tempo strettamente necessario;
  - uniformare i propri regolamenti degli uffici e servizi per quanto concerne la composizione e le funzioni attribuite all'organismo valutazione performance;
  - armonizzare i documenti relativi alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance, nonché di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa;
  - procedere ai pagamenti eventualmente previsti nel piano delle attività approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

#### Art. 6

##### Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, di seguito denominata "Conferenza".
2. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
  - b) poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata da soggetti pubblici o privati;



- c) poteri di interpretazione del presente atto associativo e di risoluzione concordata delle controversie;
  - d) vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive;
  - e) Individua l'Organismo Valutazione Performance unitario, con votazione unanime dei Sindaci;
  - f) Approva il piano annuale delle attività ed il rendiconto gestione.
3. La Conferenza è composta dai Sindaci sottoscrittori della presente convenzione o dai loro delegati.
  4. La Conferenza è convocata dal sindaco del comune Capo Convenzione.
  5. La Conferenza si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La riunione della Conferenza può realizzarsi anche attraverso una modalità diversa dalla riunione di tutti i componenti nel medesimo luogo fisico, valendo a tal fine anche forme di partecipazione virtuale quali quelle garantite da strumenti quali la videoconferenza ovvero lo scambio di corrispondenza e/o atti da cui si possa comunque desumere la volontà delle parti.
  6. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile della gestione associata, i Segretari, dipendenti dei comuni associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.

#### Art. 7

##### Tavolo Tecnico

1. Viene istituito, quale organo tecnico-gestionale, il 'Tavolo Tecnico' composto da tutti i referenti comunali e dagli altri soggetti segnalati da ciascun comune.
2. L'organo dovrà riunirsi, su convocazione da effettuarsi anche con modalità telematiche, a rotazione presso le sedi dei altri Comuni. referenti; delle riunioni sarà redatto specifico verbale.
3. Il Tavolo Tecnico dovrà predisporre, con apposito atto, il Piano annuale di attività, prevedendo i progetti da seguire e realizzare, gli indirizzi tecnici e il piano dettagliato delle spese da sostenere nell'anno di gestione. Il Piano dovrà poi essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci con apposito atto vincolante per tutti i soggetti aderenti alla gestione associata.

#### Art. 8

##### Risorse e criteri di ripartizione

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni, la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il piano economico-finanziario per l'esercizio successivo.

2. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale.
3. Eventuali variazioni del piano economico finanziario devono essere sottoposte all'approvazione della Conferenza. In tal caso si applica il comma 2.
4. I costi di investimento dovranno essere posti all'attenzione della Conferenza, la quale deciderà circa la suddivisione tra gli enti aderenti.
5. Per quanto riguarda i costi di gestione, compresi quelli per il personale eventualmente comandato o distaccato dai Comuni presso l'ente delegato, al netto della quota parte di cui si farà carico l'ente delegato, questi verranno ripartiti tra gli enti aderenti sulla base dei seguenti criteri:
  - numero di dipendenti in forza presso l'ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
  - numero dei titolari di posizione organizzativa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
  - popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.In relazione ai servizi che verranno attivati la Conferenza dei Sindaci definirà il peso dei suddetti criteri.
6. Eventuali contributi concessi da soggetti pubblici o privati a titolo di incentivo della gestione associata, verranno utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione della delega oggetto della presente convenzione, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli enti aderenti.  
Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento in favore del Comune capo convenzione delle somme di competenza, secondo le previsioni del piano di attività di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 10**

##### **Rendiconto di gestione**



1. Il rendiconto annuale del servizio associato è costituito da un documento economico-finanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale.
2. Il rendiconto viene sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, entro il mese di aprile dell'anno successivo e trasmesso agli enti aderenti per la necessaria presa d'atto.

#### **Art. 11**


##### **Durata, adesione e recesso**


1. La presente convenzione ha durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.
2. Ciascun ente associato può recedere dalla presente Convenzione, adducendo le motivazioni di tale recesso, solamente a decorrere dal secondo anno successivo alla sottoscrizione e comunque con un preavviso di almeno tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla comunicazione datane. La Conferenza dei Sindaci determina le spese da addebitare all'ente recedente, in relazione agli eventuali rapporti giuridici pluriennali in corso con rilevanza finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto,

Comune di Arsago Seprio   20 GEN. 2011

Comune di Castano Primo   18 GEN. 2011

Comune di Samarate   19 GEN. 2011

Comune di Veduggio   21 GEN. 2011